

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Ottobre 2017

Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 16.10.2017, n. 148, contenente disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Si elencano le principali disposizioni, in vigore dal 16.10.2017.

- Estensione definizione agevolata carichi fiscali e contributivi

La misura, conosciuta come “rottamazione delle cartelle”, amplia la possibilità per i contribuenti, che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora).

In particolare:

- è consentito al debitore di effettuare, entro il 30.11.2017, il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti sono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;

- è data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che, in precedenza, si erano visti respingere le istanze poiché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31.12.2016, relativi ai piani di dilazione in essere al 24.10.2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31.12.2017. I contribuenti interessati dovranno versare, entro il 31.05.2018, le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento, l’istanza è improcedibile;

- si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata, che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30.9.2017 (la precedente “rottamazione” comprendeva i carichi fino al 31.12.2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15.5.2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di 5 rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

- Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l’evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, è ulteriormente esteso.

Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

- Neutralizzazione aumento Iva

Si reperiscono ulteriori risorse per evitare l'aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la legge di Bilancio.

- Investimenti Pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire, anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017, del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

- Disposizioni anti-scorrerie

Per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

- Sostegno grandi imprese in crisi

Nell'ambito del fondo per la crescita sostenibile è istituito uno specifico stanziamento, destinato all'erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grande dimensione che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

- Liberalizzazione in materia di diritti d'autore

È superato il monopolio della SIAE in materia di raccolta dei diritti d'autore, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva - ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa - attivi sul territorio dell'UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Semplificazione Modello Intra

L'Agenzia delle Entrate ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), la cui introduzione era già prevista per il 2017, ma successivamente differita al 2018 dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe".

A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, mentre i modelli mensili acquisiranno esclusivamente valenza statistica. Modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da euro 50.000 ad euro 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da euro 50.000 ad euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.

Confermati, invece, gli attuali modelli Intrastat per le cessioni di beni e di servizi, la cui presentazione, mensile o trimestrale, resta ancorata alla soglia di euro 50.000; limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge euro 100.000 di operazioni trimestrali. Infine, si introduce una semplificazione nella compilazione del campo "Codice Servizio", nei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa da un codice CPA a 6 cifre a uno a 5 cifre. Tale misura sarà accompagnata da un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio agli operatori.

Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Solo a decorrere dal 1°1.2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi trimestrali - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Resta, invece, inalterato l'obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi Intra relativi all'ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra aventi periodi di riferimento antecedenti.

Acconti di novembre

Entro il 30.11.2017 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires,

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l'anno 2016, il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e ai fini Ires.

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2017 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. Le imposte su cui calcolare gli acconti devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge.

Regolarizzazione “splafonamento” con nota di variazione

L'utilizzo del plafond oltre l'ammontare disponibile è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta. È ammessa la regolarizzazione dell'errore utilizzando la procedura del ravvedimento operoso. Per la regolarizzazione è possibile, in alternativa all'emissione dell'autofattura, chiedere al cedente o prestatore l'emissione di una nota di addebito di sola Iva, riferita all'imposta non indicata nella fattura originaria. In tal caso l'imposta è versata al fornitore, con possibilità di detrarre la stessa solo in sede di dichiarazione. Resta a carico dell'acquirente l'obbligo di versare, mediante il modello F24, gli interessi legali e la sanzione, avvalendosi del ravvedimento operoso qualora la violazione non sia stata ancora accertata. A seguito della riformulazione dell'art. 60, c. 7 D.P.R. 633/1972, per salvaguardare il principio di neutralità dell'Iva, è stato stabilito che, in caso di accertamento o rettifica, il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa dopo avere pagato all'Erario l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi e, in tal caso, il cessionario/committente può esercitare la detrazione, nel rispetto del termine di decadenza ossia, entro la dichiarazione dell'anno in cui ha corrisposto l'Iva addebitata in rivalsa.

Conciliazione vita privata e lavoro - Pubblicato il decreto sugli sgravi contributivi

È stato pubblicato il 17 ottobre 2017 sul sito internet del Ministero del lavoro, il D.M. 12 settembre 2017, che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro del settore privato che introducono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata nei contratti collettivi aziendali, purché questi ultimi siano sottoscritti e depositati nel periodo 1º gennaio 2017-31 agosto 2018. Per l'ammissione allo sgravio i datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all'Inps a decorrere dal 17 ottobre 2017.

In particolare, è riconosciuto uno sgravio contributivo ai datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, nei termini sopra indicati, contratti collettivi aziendali recanti l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni normative vigenti, ovvero abbiano previsto l'estensione o l'integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.

Il beneficio non spetta alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Per l'ammissione al beneficio le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali, sono individuate in numero minimo di due tra quelle di cui all'art 3 del decreto e di seguito indicate, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B); si tratta in particolare delle seguenti misure di conciliazione:

A) Area di intervento genitorialità

- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

- Previsione di nidi d'infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

- Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

- Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

- Lavoro agile;

- Flessibilità oraria in entrata e uscita;

- Part-time;

- Banca ore;

- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

C) Welfare aziendale

- Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente la domanda.

In ogni caso, la fruizione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni sul possesso del Durc.

Con riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione del beneficio, al fine di modulare la misura del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, il 20% dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo; il restante 80% dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'anno civile precedente la domanda.

La misura ha carattere sperimentale, pertanto il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell'ambito del biennio 2017-2018.

In ogni caso, il beneficio riconosciuto non può eccedere l'importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda.

La misura dell'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, è quantificata dall'Inps e non è suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio medesimo, in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento della predetta operazione di calcolo.

Come anticipato in premessa, ai fini dell'ammissione al suddetto sgravio contributivo i datori di lavoro inoltrano all'Inps, a decorrere dal 17 ottobre 2017 (data di pubblicazione del decreto in oggetto), in via telematica, apposita domanda contenente:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- la data di avvenuto deposito del contratto aziendale di cui sopra), effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro;
- la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto;
- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps.

L'ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.

Le domande sono presentate all'Inps entro i seguenti termini:

- a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017;
- b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2018.

Comunicazione di infortunio

La comunicazione di infortunio è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

Pertanto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l'obbligo di comunicare all'Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro preveda un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Istruzioni per i lavoratori.

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Aperto il voucher per la digitalizzazione

È operativo il voucher per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle Micro, Piccole e Medie imprese in tutta Italia.

Le spese ammesse sono l'acquisto di software, hardware, servizi di consulenza specialistica e formazione che consentano:

- a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;
- b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
- c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
- d) la connettività a banda larga e ultralarga;
- e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole;
- f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

L'agevolazione consiste nel contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 10.000,00 euro (de minimis).

Presentazione delle domande: dal 30/1/2018 al 9/2/2018.

Validità dei tassi diventati usurari

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 19.10.2017, n. 24675, ha stabilito che non può essere richiesta la nullità del contratto di finanziamento qualora gli interessi abbiano superato la soglia di usura nel corso del periodo ammortamento. In altri termini, non è possibile invocare l'usura sopravvenuta

Possibilità di falcidia per l'Iva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21484/2017, ha confermato la possibilità di soddisfare non integralmente l'Erario nel concordato preventivo per l'Iva, allineandosi alla Corte di Giustizia Europea e all'art. 182-ter della Legge fallimentare.

Il conto del notaio blinda l'acquisto della casa

Arriva il conto di deposito, altro passo chiave per la tutela di chi intende acquistare casa. Dopo l'introduzione della trascrivibilità del contratto preliminare e obbligatorio rilascio della fideiussione per chi compra in corso di costruzione, ora la legge sulla concorrenza (legge n. 124 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita

Recesso dal contratto di locazione

La risoluzione del contratto di locazione deve avere forma scritta. Lo stabilisce l'ordinanza n. 22647/2017 della Corte di Cassazione. Infatti, il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà di forma che vale solamente per i contratti redatti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli che per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge "ad substantiam".

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO